

Proc. n. 4494/2024 R.G.



TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Giudice designato, letti gli atti e sciolta la riserva assunta al verbale di udienza del 19.2.2025 ;
pronunciando sul il ricorso cautelare per l’emissione di un provvedimento d’urgenza, ex art.700 c.p.c.
proposto ante causam da:

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Sansonetti Antonio, con studio in Lecce ed ivi elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti;

- RICORRENTE -

nei confronti di:

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. **[REDACTED]**, con studio in
Matera, ed ivi elettivamente domiciliato, come da mandato in atti;

- RESISTENTE-

OSSERVA

Con ricorso di urgenza depositato ante causam in data 28.11.2024, [REDACTED], premesso di essere socia della [REDACTED] e titolare di una quota di partecipazione pari al 9% del capitale sociale, conveniva in giudizio la società, domandando che venisse ordinata alla medesima la consegna della seguente documentazione:

1. documentazione contabile degli anni 2022 e 2023,
2. libri sociali ex art. 2478 c.c.;
3. libro giornale e libro degli inventari;
4. contratti di consulenza dell'esercizio 2023 e relative fatture e pagamenti, con specifico riferimento a "studio [REDACTED], avv. [REDACTED], avv. [REDACTED]";
5. contratti di agenzia con le società [REDACTED] s.p.a., [REDACTED] [REDACTED] l., [REDACTED] [REDACTED];
6. fideiussioni bancarie, contratti e copia dei bonifici inerenti la società [REDACTED] e [REDACTED];
7. inventario di magazzino al 31.12.2022 ed al 31.12.2023;
8. contratti di affitto degli immobili della società e dettagli della loro redditività;
9. documentazione relativa alla commessa del porto di Taranto- eventuali garanzie;



10. relazione economica sullo stato delle attività;
11. relazione sulla immobilizzazione finanziaria;
12. situazione recupero crediti al 31.12.2023 rispetto alle pratiche sospese al 19.5.2024;
13. tutta la documentazione contabile/ legale/ fiscale inerente la cessione delle quote di [REDACTED]

A fondamento del ricorso, la parte allegava che:

la compagine societaria della resistente era costituita: dalla medesima, titolare del 9% del capitale, [REDACTED] amministratore unico detentore del 56% del capitale; da [REDACTED] titolare del 26% delle quote, dagli [REDACTED] del 2023, detentori del 9% delle quote;

l'amministratore unico esercitava un controllo dominante e centralizzato, caratterizzato da mancanza di trasparenza e decisioni che aveva privilegiato i propri personali interessi, a discapito degli interessi della società;

ella era divenuta vittima di una manovra di progressiva marginalizzazione;

il sistema gestionale dell'amministratore aveva determinato ripercussioni negative sia sui dipendenti, costretti alle dimissioni, sia su clienti ed investitori;

nel tempo, ella aveva richiesto di prendere visione di atti e documenti sociali, constatando l'atteggiamento ostruzionistico dell'amministratore e dei soggetti dal primo incaricati;

in particolare, ella aveva richiesto atti ed informazioni relative ad alcune operazioni poste in essere dall'amministratore ed alla affidabilità delle società beneficiarie di tali operazioni, atti di gestione della cui esistenza ella era venuta autonomamente a conoscenza;

avendo ricevuto la convocazione per l'assemblea del 10.5.2024, nella quale si sarebbe dovuto approvare il bilancio 2023, aveva richiesto, da ultimo, di acquisire una serie di documenti;

tuttavia, i documenti consegnati, in particolare consistenti nel bilancio 2023, nella relazione dell'organo di controllo e nella relazione sulla gestione erano insufficienti ad acquisire contezza dell'effettivo andamento della gestione;

l'amministratore, malgrado l'impegno assunto in assemblea, non aveva poi dato seguito alla richiesta di informazioni e documenti tanto che, inutilmente, ella aveva dovuto rivolgersi al revisore contabile della società;

ella era venuta a conoscenza, infine, della costituzione di una società, denominata [REDACTED] con amministratore unico il medesimo [REDACTED], avente ad oggetto sociale "locazione dei beni propri o in leasing" alla quale erano state trasferite le quote della società "[REDACTED] s.r.l." da sempre di proprietà della [REDACTED]



La parte ricorrente domandava, inoltre, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. di fissare una penale per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione richiesta.

Si costituiva in giudizio la società resistente, la quale eccepiva il carattere abusivo delle richieste, del quale erano sintomatiche anche le denunce e querele sporte per presunti illeciti dell'amministratore e violazione dei diritti di informazione, nel 2023 e nel 2024, e l'infondatezza di alcune delle prospettazioni contenute nell'atto introduttivo e relative ad operazioni di gestione.

La società, inoltre, eccepiva:

l'assenza del periculum in mora non evidenziato nell'atto introduttivo, avendo la ricorrente a sua disposizione diversi strumenti per ottenere la tutela delle proprie ragioni tra i quali l'azione di responsabilità di cui all'art. 2476 comma 3 c.c.;

l'assenza, in particolare, della irreparabilità del dedotto pregiudizio;

la genericità della richiesta, in quanto avente ad oggetto documenti risalenti, e la carenza della specificazione delle finalità per le quali l'accesso era domandato, trattandosi di atti e documenti genericamente richiesti e non funzionali alla tutela del diritto del socio;

la presenza di elementi ostativi all'accoglimento della domanda, oltre al carattere abusivo della medesima, indentificati: nella circostanza dell'essere la ricorrente amministratrice e socia della [REDACTED] società concorrente rispetto a [REDACTED], nell'interesse alla riservatezza della resistente e dei soggetti terzi in rapporti commerciali con essa;

l'assenza di precostituzione di alcuni documenti.

La parte resistente, inoltre, domandava la “ conversione del rito”, in quanto gli accertamenti domandati e la complessità delle operazioni economiche oggetto dell'attenzione della società erano di particolare complessità ed il diritto di questa tendenzialmente in conflitto con molteplici altri interessi, parimenti meritevoli di tutela.

Infine, la resistente domandava la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ritenendo che l'azione avesse carattere emulativo e temerario.

Il ricorso è solo parzialmente meritevole di accoglimento, per le ragioni e nei limiti che di seguito si esplicitano.

1. I presupposti dell'azione cautelare – la domanda proposta- il diritto di informazione e controllo del socio non amministratore.

1.1 - I presupposti generali dell'azione cautelare.

Come è noto, il rimedio cautelare atipico di cui all'art.700 c.p.c. è finalizzato ad apprestare tutela al diritto, che il ricorrente intenda far valere in giudizio, qualora esso sia minacciato, nel tempo (anche non breve) della tutela ordinaria, da un “pregiudizio imminente ed irreparabile”, mediante l'emissione



dei provvedimenti che appaiano più idonei “ ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione”.

Esso mira, in concreto, ad evitare che la durata del processo instaurato possa andare a detrimento della parte, precludendo o vanificando l’effettività della tutela giurisdizionale azionata in via ordinaria.(cfr. ex multis Cass. Sez. II n. 4964/2004).

Il primo dei presupposti cui si àncora la tutela sommaria è, pertanto, secondo le regole generali della funzione cautelare, il periculum in mora, da intendersi come attualità, imminenza ed irreparabilità del pregiudizio.

Il secondo presupposto per l’emissione del provvedimento cautelare è il fumus boni iuris della domanda, ovvero la valutazione, allo stato degli atti e compatibilmente con la cognizione sommaria rimessa alla fase cautelare, della sua fondatezza.

Compete al ricorrente allegare e provare la sussistenza di entrambi i requisiti.

Tornando al periculum in mora, irreparabile è, secondo le descritte coordinate, ciò che, per sua natura, non è risarcibile per equivalente, ovvero, tradizionalmente, tutti i diritti della persona od assoluti, ma anche i diritti e le facoltà collegati ad uno status, ovvero posizioni giuridiche relativamente alle quali il ristoro monetario si appalesi impossibile o semplicemente insufficiente o, comunque, non integralmente ripristinatorio.

Avendo il rimedio proposto carattere strumentale e, nel caso dell’art. 700 c.p.c. anche residuale, deve essere possibile, dalle allegazioni sviluppate nel ricorso e dal senso complessivo di esso, individuare quale sia l’azione di merito che la parte intenda proporre.

1.2 - La domanda della ricorrente.

In punto di strumentalità e di indicazione, anche sommaria, delle azioni di merito proponende, nel caso di specie, queste vengono individuate, da un lato nella corrispondente azione di cui all’art. 2476 comma 2 c.c. e, dall’altro, nell’azione di responsabilità avverso l’operato dell’amministratore, il quale avrebbe posto in essere, in particolare: una serie di operazioni societarie “ ad alto rischio” potenzialmente pregiudizievoli per la società per l’inaffidabilità dei contraenti in capo ai quali erano stato costituiti diritti, nonché trasferimenti di attività, fonte di proventi, dalla [REDACTED] ad altra società della quale solo il primo sarebbe parte, con conseguente depauperamento della prima. (quanto alla sufficienza di indicazioni ricavabili dal tenore sostanziale dell’atto cfr. in massima Trib. Milano Sez. Specializzata Imprese 22.2.2023)

Quanto al fumus boni iuris della domanda cautelare, l’art. 2476 comma 2 c.p.c. prevede che il socio che non partecipi all’amministrazione abbia diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali e i documenti dell’amministrazione.



Il diritto di informazione e di consultazione ricomprende anche il connesso ed eventuale diritto ad ottenere copia dei documenti, collegato il primo. (sul punto cfr. Trib. Milano 15.6.2015)

La norma descrive un diritto potestativo di significativa ampiezza, esteso alla documentazione contabile vera e propria, ai libri sociali obbligatori, ma anche a tutti i documenti dell'amministrazione, anche quelli relativi a specifici affari, diritto non condizionato, contrariamente a quanto prospettato dalla resistente, alla specificazione di alcun interesse od utilità specifica, diversi ed ulteriori rispetto al potere di controllo ed al diritto alla informazione del socio. (cfr. Tribunale di Cagliari 12.1.2023 ma anche Trib. Milano 30.11.2004)

In particolare, ed in merito all'interesse in capo al socio, si è precisato che: “... *Il diritto del socio di accedere alla documentazione sociale non subisce alcuna limitazione, se non quella derivante dal necessario perseguimento delle finalità informativa ad esso sottese; ciò premesso, la mancata indicazione di specifici fatti di mala gestio non costituisce, di per sé, ostacolo all'esercizio di tale diritto. La società, e per essa il suo amministratore, non può subordinare l'accoglimento della richiesta del socio di accedere alla documentazione all'indicazione, da parte dello stesso, dei motivi dell'accesso, né la mancata specificazione degli stessi, ed il conseguente preteso carattere 'esplorativo' della richiesta, possono costituire, di per sé stessi, un sintomo della natura emulativa della domanda di accesso...*” (cfr. Trib. Roma Sez Spec. Imprese 27.7.2020)

L'ampiezza del contenuto del diritto di informazione è di tale da incontrare i suoi unici limiti:

nella buona fede: nel senso, cioè, che il diritto non può essere esercitato per fini meramente ostruzionistici, palesemente antisociali, ovvero per finalità concorrenziali o, ancora, per danneggiare la società ;

nel diritto alla riservatezza di soggetti terzi o anche della medesima società, ove sufficientemente prospettati dalla parte che tali interessi, di segno contrario rispetto al diritto alla ostensione, invochi (es. know how aziendale)

In merito al secondo punto, il diritto alla riservatezza della stessa società, ovvero di terzi, società o persone fisiche, tuttavia, non deve comportare il sacrificio del diritto del socio non amministratore, ben potendo essere assicurato mediante oscuramento di dati “ sensibili” o che facciano parte della generale riservatezza aziendale. (tali certamente non sono i contratti stipulati tra Termocentro e soggetti terzi o le garanzie prestate da terzi contraenti a fronte degli impegni assunti nei confronti della società, derivanti, ad esempio, da contratti di affitto di ramo di azienda o da contratti di locazione).

Ben potrebbe, inoltre, la società garantirsi dalla eventuale divulgazione di dati riservati, ottenendo dal socio la sottoscrizione di un eventuale patto di riservatezza o di non divulgazione, o semplicemente utilizzando sistemi per il mascheramento o l'occultamento dei dati riservati.



Quanto al limite della buona fede, ed alle ragioni che la parte resistente ritiene ostative all'accoglimento della domanda, la stessa sostiene che la ricorrente sarebbe anche socia della [REDACTED] s.r.l., della quale ella è anche amministratrice.

Essa allega – ma non documenta in alcun modo come la ricorrente abbia distratto risorse umane o clienti.

Sul punto, è stata depositata la certificazione CCIAA di [REDACTED] s.r.l. dalla quale si evince che anche questa è una società di tipo familiare, legata, cioè, alla famiglia [REDACTED].

Sono infatti soci della [REDACTED], parrebbe in posizione paritaria, non solo la ricorrente, che ne è anche l'amministratrice, ma anche gli [REDACTED] che in passato pare ne fosse anche l'amministratore.

Il documento depositato dalla resistente, tuttavia, non reca alcuna indicazione su quale sia l'oggetto sociale della [REDACTED] dal che discende che non vi è modo di comprendere se, effettivamente, essa operi in concorrenza rispetto alla [REDACTED], mentre il dato storico indurrebbe a ritenere che le due società operassero, piuttosto, in sinergia, quanto meno sino ad una certa data.

Va dato atto di come la ricorrente abbia amministrato per molti anni anche la stessa [REDACTED] e che ne sia stata dipendente, sino a che non è stata licenziata, nel 2023.

Pende inoltre un contenzioso tra [REDACTED] ed [REDACTED] in relazione ad un decreto ingiuntivo per un credito che l'odierna resistente sostiene di vantare nei confronti di [REDACTED].

Tuttavia, pure volendo valutare l'insieme di dette circostanze come fatti che, quantomeno in astratto, potrebbero indurre ad adottare particolari cautele nella ostensione dei dati, senza avere valenza preclusiva del diritto di accesso tout court, si osserva, nondimeno, come, sul punto, alcun argomento dettagliato sia stato speso dalla resistente.

Non è, cioè, sufficiente e neanche conforme a buona fede, negare il diritto di informazione, senza indicare, in dettaglio, quali sarebbero i documenti dalla cui ostensione potrebbe derivare il rischio concreto della utilizzazione dei medesimi in danno della [REDACTED] ed inoltre, proprio in un'ottica di giusto temperamento di interessi confliggenti (la ricorrente è socia della [REDACTED] di tal che appare difficile ipotizzare che ella abbia un interesse contrastante rispetto a quello della corretta gestione di una compagine societarie della quale fa parte) la società ha il diritto – ed il potere - di adottare accorgimenti e cautele a salvaguardia dei diritti propri e di terzi.

Nella sostanza, l'allegazione di limiti al diritto di accesso non pare sorretto da valide e principalmente dirimenti argomentazioni a sostegno,

L'altro argomento sul quale la resistente incentra la propria difesa concerne il carattere abusivo dell'esercizio del diritto e, sul punto, la parte deposita denunce all'autorità penale presentate dalla socia, in relazione ad un progetto di scissione che riguarderebbe una ulteriore società della quale



sono parte anche i soci della [REDACTED], la [REDACTED] s.r.l., indicata in atti come beneficiaria dl progetto di scissione.

La notizia di reato risulta archiviata.

Anche questo argomento, tuttavia, non induce a ritenere che, nel caso concreto, l'istanza di accesso proposta abbia in qualche modo carattere emulativo od ostruzionistico emergendo, invece, una condotta di sostanziale chiusura dell'amministratore alle molteplici richieste di accesso ai documenti contabili formulate dalla socia. (cfr. allegati da 1 a 10 della produzione della ricorrente)

Difficile sarebbe, d'altronde, ipotizzare che istanze come quella di prendere visione del libro dei soci, del libro inventari, del libro verbali di assemblea possano considerarsi come richieste emulative, eppure rispetto a tali richieste la società ha dimostrato un atteggiamento fortemente oppositivo, non dandovi attuazione se non in maniera assai limitata. (cfr. istanza del 30.3.2023, solleciti e corrispondenza a riscontro)

Va osservato infine come la forte conflittualità creatasi tra la socia e l'amministratore della [REDACTED] padre della prima e le iniziative giudiziarie promosse da entrambe le parti ([REDACTED] ha ottenuto un decreto ingiuntivo in danno della [REDACTED] s.r.l. per ingente importo mentre la [REDACTED] ha proposto domanda di reintegra nel posto di lavoro a seguito del licenziamento della stessa avvenuto il 12.4.2023) nulla tolgono alla operatività del diritto di controllo ed informazione, né implicano il carattere abusivo della odierna richiesta.

Qualche osservazione si impone quanto alla irreparabilità del pregiudizio che ad avviso della società non sussisterebbe.

Come innanzi osservato, l'irreparabilità del pregiudizio è fisiologicamente collegata a quei diritti che si collegano, tra l'altro ad uno status, ed è evidente come allo status di socio la norma di riferimento menzionata, l'art. 2476 c.c. ricollegghi un coacervo di diritti, tra i quali quello alla corretta e completa informazione.

E' altrettanto indubitabile che da eventuali atti di mala gestio possano derivare conseguenze nefaste per la società e per i diritti del socio.

Proprio sul tema, si è condivisibilmente ritenuto che;; *“ il ritardo nel permettere l'esercizio del diritto di accesso determina, hic et nunc la lesione della facoltà di controllo riconosciuta al socio lesione che se non dovesse essere sanata con provvedimento immediato, attendendosi l'eventuale giudizio di merito, sarebbe destinata a perpetrarsi con assoluta impossibilità di tutela per equivalente... il requisito del periculum in mora risulta di per sé connaturato all'esigenza di controllo del socio rispetto alla concreta evoluzione delle vicende sociali, esigenza che sarebbe frustrata dai tempi del giudizio ordinario...”* (sul punto Sez Specializzata Impresa Tribunale di Venezia 29.6.2024 ma



anche Tribunale di Milano 8.6.2017 più risalente ed espressione pertanto di un orientamento consolidato che si condivide in pieno)

Infine, non può che essere rigettata la domanda di “ conversione del rito” proposta dalla resistente, tenuto conto che la fase di merito, nei procedimenti cautelari finalizzati alla adozione di misure anticipatorie, è solo eventuale, né può essere di ufficio disposta una conversione del procedimento, da cautelare, con relativa cognizione sommaria, a procedimento a cognizione piena.

2. Conclusioni.

La domanda della ricorrente va pertanto sussunta nell'alveo dei principi che si sono esplicitati nel precedente paragrafo.

Per le ragioni esplicitate, non è ammissibile la domanda nella parte in cui si chiede di acquisire non documenti precostituiti (quali contratti, fatture, bonifici bancari, libri sociali, documenti contabili) ma documenti costituendi.

Pertanto, la domanda va rigettata quanto : ai documenti denominati “ relazione e economica sullo stato delle attività e relazione sulla immobilizzazione finanziaria”, così come quella relativa al “ il dettaglio della redditività degli immobili di cui ai contratti di affitto conclusi dalla società” ed alla “ situazione recupero crediti al 31.12.2023” . (voci numerate nel elenco di cui innanzi che va sul punti richiamato)

Va rimarcato come tali dati possano, ad avviso della scrivente, essere ricavati ed estratti dall'analisi tecnica dei documenti relativi alla contabilità della società.

Entro i predetti limiti, ed entro i limiti di cui all'art. 2476 comma 2 c.c., la domanda della ricorrente va accolta e va ordinato alla società di consegnare alla stessa, con l'adozione delle necessarie cautele esemplificativamente descritte innanzi, la documentazione indicata nell'elenco di cui alle pagg. 1 e 2 della presente ordinanza, con i limiti innanzi descritti, riconoscendo il diritto della parte resistente alla adozione delle misure necessarie solo esemplificativamente indicate nei precedenti paragrafi; le spese sostenute per l'estrazione delle copie non possono che gravare sulla socia richiedente.

Va a questo punto esaminata la domanda proposta dalla parte ricorrente ex art. 614 c.p.c. che si ritiene di non poter accogliere quantomeno in parte, per le seguenti considerazioni:

la ricorrente domanda di poter esercitare il proprio diritto non mediante esame diretto presso la società ed eventuale estrazione di copia, ma mediante la consegna di una vasta mole di documenti, il che presuppone che la società raccolga i documenti e ne estraiga copia predisponendo risorse a tal fine;

la documentazione oggetto della domanda è particolarmente vasta, tenuto conto dei termini generali in cui viene formulata, circostanza che se non è ostativa all'accoglimento del ricorso per le ragioni



tutte di cui innanzi, implica che la società si adoperi per darvi corso mediante una attività che si prevede piuttosto complessa;

la previsione di una “penale” come domandato dal ricorrente per ogni giorno di ritardo determinerebbe per la resistente conseguenze inique, considerazione che osta alla concessione della misura di coercizione indiretta relativamente a quei documenti che sono indicati in termini generali, ovvero per la voci nn. 1 – 2 e 3 dell’elenco riportato alle pagg. 1 e 2 della presente ordinanza.

Nondimeno, si osserva come il rimedio sia opportuno stante l’atteggiamento ostruzionistico evidenziato, in un recente passato, dalla resistente.

Pertanto, ritenuto congruo assegnare termine di giorni venti dalla comunicazione della presente ordinanza per la consegna di tutti i documenti, per i documenti diversi da quelli di cui ai numeri 1 -2 e 3 dell’elenco, ovvero per i documenti di cui ai nn. 4-5-6-7-8- (per la parte non esclusa) 9-13 la parte resistente va inoltre condannata al pagamento della somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo assegnato per la consegna di essi.

Ed allora, nei limiti di cui sopra, va ordinato alla società di consegnare alla ricorrente, entro giorni venti dalla data di comunicazione della presente ordinanza i documenti tutti di cui all’elenco nn. 1 -2-3-4-5-6-7-8- (per la parte ammessa) 9-13 prevedendo l’obbligo della resistente di pagare la somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine massimo assegnato per la consegna dei soli documenti diversi da quelli di cui ai nn. 1-2-e 3 dell’elenco.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della resistente ed in favore della ricorrente.

Esse sono liquidate complessivamente in € 3.700,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, in base : alla natura della causa (procedimenti cautelari), al valore della stessa (indeterminabile complessità media) , alle attività processuali in concreto svolte, facendo applicazione dei criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022 liquidati in somma sostanzialmente intermedia tra minimi e medi di tariffa.

Ne va disposto il pagamento in favore del procuratore costituito, per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza – Sezione Specializzata in Materia di Imprese, in persona del giudice designato, dott.ssa Rosa Maria Verrastro, pronunciando sul ricorso di urgenza proposto ante causam da [REDACTED], così provvede:

1. Accoglie la domanda e, per l’effetto, ordina alla [REDACTED] di consegnare alla ricorrente, che sosterrà le spese per l’estrazione di copia, entro giorni venti dalla data di comunicazione della presente ordinanza, la documentazione di cui all’elenco di cui alle pagg. 1 e 2 di parte motiva limitatamente ai nn. 1-2-3-4-5-6-7-8 (per la parte ammissibile) 9 e 13;



2. Condanna la resistente al pagamento della somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine assegnato, nella consegna della documentazione di cui ai nn. 4-5-6-7-8 (parte ammissibile) 9-e 13 dell'elenco;
3. Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.700,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore costituito, per fattone anticipo.

Potenza 13.3.2025

Il Giudice

Dott.ssa Rosa Maria Verrastro

